

METALMECCANICA INDUSTRIA

RETRIBUZIONE

Dal 1° giugno 2022

<i>Livello</i>	<i>Minimo</i>
A1	2.457,72
B3	2.400,22
B2	2.149,95
B1	2.003,99
C3	1.869,64
C2	1.745,75
C1	1.709,60
D2	1.673,45
D1	1.509,07

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

E' prevista la corresponsione di una tredicesima mensilità, di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto (173 ore per gli apprendisti), frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero).

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La retribuzione sarà quella del livello di inquadramento corrispondente alla qualifica da conseguire ragguagliata alle percentuali e relativi periodi di applicazione come sotto riportato:

Durata complessiva (mesi)	I periodo		II periodo		III periodo	
	Mesi	%	Mesi	%	Mesi	%
36	12	85	12	90	12	95
30	10	85	10	90	10	95
24	8	85	8	90	8	95

L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi di tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestato (la frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata mese intero).

Attività formativa

La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue e potrà essere integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente.

LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato dopo l'orario giornaliero.

METALMECCANICA INDUSTRIA

E' previsto un limite al lavoro straordinario di 2 ore giornaliere e 8 settimanali ed un limite complessivo annuo di:

- 200 ore nelle imprese di grandi dimensioni;
- 250 ore per le aziende fino a 200 dipendenti e per le attività di riparazione navale, aeronautica e operazioni di varo e prove di collaudo a mare;
- 260 ore per l'attività di manutenzione, installazione e montaggio.

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali:

Tipologia	%
straordinario:	
- prime 2 ore	25
- ore successive	30
straordinario festivo	55
straordinario festivo con riposo compensativo	35
straordinario notturno	50
straordinario notturno festivo	75
straordinario notturno festivo con riposo compensativo	55
straordinario oltre le 2 ore al sabato (nell'ipotesi di orario settimanale distribuito dal lunedì al venerdì per attività diverse dalla riparazione e manutenzione)	50

Le percentuali si calcolano sul minimo contrattuale, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito, gli altri compensi fissati a mese e gli elementi orari eventuali (es. incentivi, indennità varie, ecc.).

Lavoro notturno

Si considera notturno, ai fini retributivi, il lavoro eseguito dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo; non è in ogni caso considerato notturno il lavoro svolto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.

Per le prestazioni di lavoro notturno sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali:

Tipologia	%
notturno:	
- fino alle ore 22	20
- oltre le ore 22	30
notturno festivo	60
notturno festivo con riposo compensativo	35

Lavoro festivo

Per le prestazioni di lavoro festivo - anche a turni - sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali:

Tipologia	%
festivo	50
festivo con riposo compensativo	10

Lavoro supplementare

Ogni volta che l'orario concordato sia inferiore all'orario normale settimanale, è consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifiche esigenze tecniche, organizzative, produttive o amministrative.

METALMECCANICA INDUSTRIA

Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% (*).

Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione è del 20%.

FERIE E PERMESSI

Per ogni anno di servizio spetta il seguente periodo di ferie:

Anni di servizio	Periodo
fino al 10°	4 settimane
dall'11° al 18°	4 settimane e 1 giorno
oltre il 18°	5 settimane

Il periodo di ferie è frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni).

Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori migranti, le aziende valuteranno positivamente le richieste dei lavoratori di usufruire di assenze continuative utilizzando le ferie e i permessi retribuiti, nel limite del 2% dei lavoratori in forza (aziende fino a 150 dipendenti) e del 3% dei lavoratori in forza (aziende maggiori).

Ex festività

In sostituzione delle festività abolite dal combinato disposto della [L. n. 54/1977](#) e del [D.P.R. n. 792/1985](#), vengono attribuiti 4 gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito (ricomprese nella riduzione di orario).

Permessi

Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).

TERMINI DI PREAVVISO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.

Anni di servizio	Livelli B2, B3 e A1	Livelli C2, C3 e B1	Livelli D1, D2 e C1
Fino a 5 anni	2 mesi	1 mese e 15 gg.	10 giorni
Oltre 5 fino a 10	3 mesi	2 mesi	20 giorni
Oltre i 10 anni	4 mesi	2 mesi e 15 gg.	1 mese

I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito.

Allegato Informativa D.lgs n.152 del 26 Maggio 1997

METALMECCANICA INDUSTRIA

<i>Anni di servizio</i>	<i>Livelli B2, B3 e A1</i>	<i>Livelli C2, C3 e B1</i>	<i>Livelli D1, D2 e C1</i>
Fino a 5 anni	2 mensilità	1,5 mensilità	0,33 mensilità
Oltre 5 fino a 10	3 mensilità	2 mensilità	0,67 mensilità
Oltre i 10 anni	4 mensilità	2,5 mensilità	1 mensilità

Per gli apprendisti il preavviso al termine del contratto è fissato in 15 giorni.

ENTI E ISTITUTI

INPS

Riceve contributi previdenziali a tutela di malattia, congedi parentali, pensione

INAIL

Riceve contributi assistenziali a tutela di infortuni e malattie professionali

ENTI DA CCNL

Ente Bilaterale: EBM

Fondo assicurativo sanitario: METASALUTE ove ne ricorrano i presupposti contrattuali

Fondo di previdenza complementare: COMETA

PARTI STIPULANTI

Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana (Federmeccanica)

Associazione nazionale installatori di impianti (ASSISTAL)

e

Federazione italiana metalmeccanici FIM-CISL

Federazione impiegati operai metallurgici FIOM CGIL

Unione italiana lavoratori metalmeccanici UILM-UIL

Federazione italiana sindacato metalmeccanico e industrie collegate - FISMIC

Federazione nazionale lavoratori UGL meccanici

Unione sindacati autonomi sudtirolesi - USAS-ASGB/Metall (per adesione)

Syndacat autonome Valdotain des travailleurs - SAVT (per adesione)